

## **Ordinanza Tribunale di Catania 17 novembre 2009**

### **STRANIERO – MATRIMONIO DELLO STRANIERO NELLA REPUBBLICA – DOCUMENTO ATTESTANTE LA REGOLARITA' DEL SOGGIORNO**

Norme impugnate: Art. 116, primo comma, codice civile

Parametri costituzionali: Artt. 2, 3, 29, 31 e 117 della Costituzione (in relazione con l'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

Il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, del codice civile, che disciplina il matrimonio dello straniero in Italia, limitatamente alle parole “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”, introdotte dall'art. 1, comma 15, della legge n. 94 del 2009.

La questione trae origine da un procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale ai sensi degli artt. 112 C.C. e 737 C.P.C da una cittadina italiana e da un cittadino marocchino ai quali l'Ufficiale dello Stato civile competente aveva opposto rifiuto alla celebrazione del matrimonio, per la “rilevata mancanza dei requisiti per cittadino straniero a contrarre matrimonio con cittadina italiana, in adempimento dell'art. 15 – comma 1 – della n. 94 del 15/7/2009, che integra l'art. 116 del codice civile”.

I ricorrenti avevano dedotto l'illegittimità del rifiuto, sostenendo che la novella non richiedeva che il documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno dovesse essere presentato al momento della celebrazione del matrimonio, ma solo al momento della richiesta delle pubblicazioni; sicché, una volta effettuate regolarmente le pubblicazioni, il matrimonio richiesto doveva essere celebrato, senza tener conto della norma entrata in vigore successivamente alle pubblicazioni.

Il giudice a quo ritiene la questione rilevante e fondata.

Rilevante, in quanto, anche laddove le pubblicazioni siano avvenute precedentemente all'entrata in vigore della novella, non vi è dubbio che la nuova disciplina sia applicabile a tutti i matrimoni da celebrarsi dopo la sua entrata in vigore; con la conseguenza che l'ufficiale dello stato civile era tenuto a verificare la sussistenza del documento previsto dalla legge come nuovo ed ulteriore requisito, prima di procedere alla celebrazione delle nozze.

Fondata, in quanto la novella appare in contrasto con i seguenti parametri costituzionali:

- l'art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
- l'art. 3, per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza;
- l'art. 29, per violazione del diritto fondamentale a contrarre liberamente matrimonio e di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi;
- l'art. 31, perché frappone un serio ostacolo alla realizzazione del diritto fondamentale a contrarre matrimonio;
- l'art. 117, primo comma, in relazione all'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto al matrimonio.